

Regolamento per la concessione di benefici alle associazioni

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle associazioni, i requisiti per l'iscrizione all'Albo stesso e le modalità della sua tenuta.
2. Il regolamento disciplina altresì l'emanazione di provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ad associazioni o ad altri organismi privati in ottemperanza all'art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
3. Il presente regolamento, inoltre, consente l'erogazione di sostegni contributivi ad Enti ed Associazione quando questi ultimi svolgono proprie attività, tassativamente sussidiarie a quelle che il Comune svolge per la propria collettività, in ossequio alle funzioni previste dall'art. 3 del D.L. n. 267/2000, come dettagliate e specificate dall'articolo "3" dello statuto comunale.

Art. 2 (Istituzione dell'Albo delle associazioni)

1. È istituito l'Albo delle associazioni, che è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a) Cultura, turismo, immagine
 - b) Sport e Tempo libero
 - c) Educazione
 - d) Socio-Assistenziale
 - e) Ambiente e Territorio
2. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.

Art. 3 (Iscrizione all'Albo)

1. Tutte le associazioni operanti nei settori delle attività di cui all'art. 2, comma 1, possono chiedere di essere iscritte all'Albo, indicando le sezioni tematiche, che comunque non possono essere più di due.
2. Per l'iscrizione le associazioni dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a) copia dello Statuto dell'Associazione dal quale risultati che l'associazione non opera per fini di lucro;
 - b) nominativo del rappresentante legale;
 - c) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
 - d) l'indicazione della sezione dell'albo in cui l'associazione intende essere inserita;
2. L'iscrizione all'Albo avviene, con apposito provvedimento del Dirigente del settore interessato.
3. Il procedimento per l'iscrizione all'Albo consta delle seguenti operazioni:

- a) istanza di iscrizione documentata dell'associazione, redatta in carta semplice su apposito modulo;
 - b) istruttoria del Dirigente responsabile;
 - c) adozione del provvedimento da parte del Dirigente responsabile.
4. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 30 decorrenti dalla data della istanza,
5. Nel caso che l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il Dirigente responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare eventuali proprie osservazioni.
6. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il dirigente deciderà sulla iscrizione o meno all'albo della associazione.
7. L'albo è soggetto a revisione semestrale/annuale.

Art. 4 (Procedura istruttoria)

1. L'istruttoria del procedimento, a cura del dirigente responsabile, si effettua nei seguenti termini:

- a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione;
- b) accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda;
- c) comunicazione dei motivi in base ai quali il responsabile ritiene di dover emanare una determinazione negativa sulla richiesta di iscrizione, assegnando 10 giorni di tempo dal ricevimento della stessa per esprimere eventuali osservazioni;
- d) adozione da parte del dirigente responsabile della determinazione di approvazione dell'elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non accolte;
- e) comunicazione agli interessati dell'esito del procedimento entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 5 (Impegni delle associazioni)

1. Le associazioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare entro il 15 del mese di Marzo di ogni anno:
- Il perdurare dell'esistenza dell'associazione e della sua operatività;
 - eventuali variazioni circa la struttura organizzativa e gestionale.

Art. 6 (Cancellazione dall'Albo)

1. La cancellazione dall'Albo è disposta per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'associazione di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 7 (Finalità degli interventi)

1. L'amministrazione favorisce, mediante interventi appropriati:

- a) la riduzione e il superamento delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzano l'eguaglianza di trattamento;
- c) la promozione di attività culturali, sportive e ricreative, turistiche e d'Immagine;
- d) ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita e allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani;
- e) la collaborazione con le Associazioni per l'attuazione di servizi e iniziative istituzionali, e la sperimentazione di nuove forme di collaborazione.

- 1) I criteri e le modalità di cui al presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario.
- 2) Le sovvenzioni in favore di particolari iniziative non ricorrenti ed eccezionali, dovranno essere disciplinate contestualmente all'approvazione del relativo provvedimento.
- 3) Non si applicano alle grandi manifestazioni di carattere nazionale e internazionale che si svolgono anche nel territorio comunale. Per dette manifestazioni gli interventi finanziari dal comune saranno disposti, nel rispetto del limite di spesa annualmente previsto in bilancio, previa presentazione del programma della manifestazione corredato dal preventivo delle relative spese.

Art. 8 **(Definizione di indirizzi del Consiglio)**

1. Il Consiglio Comunale può stabilire, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio, quali siano, nell'ambito di ciascuna sezione dell'Albo, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

Art. 9 **(Destinatari delle sovvenzioni)**

1. Le sovvenzioni sono destinate, in via prioritaria, alle associazioni presenti nell'Albo, di cui all'art. 2, mentre ad altri soggetti si concedono con provvedimento motivato in ragione dell'accertata valenza socio-culturale delle attività svolte e della rilevanza delle stesse sulla comunità amministrata.

Art. 10 **(Definizione dei criteri)**

1. L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) valutazione dei contenuti dell'attività/iniziativa proposta;
 - b) grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - c) natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;

d) specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi, con prevalente considerazione delle attività dettagliate dall'art. 2 di questo regolamento, e delle prerogative di originalità e di innovazione del progetto;

f) la collaborazione ai servizi ed alle iniziative istituzionali, svolte in maniera sussidiaria a quelle del Comune.

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:

- a) al concorso di altri enti pubblici o privati;
- b) al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;
- c) alla capacità economica del richiedente.

3. Il contributo in denaro concesso dal comune per lo svolgimento di una iniziativa determinata non può superare il 70% dei relativi costi complessivi, per le iniziative promosse dalle associazioni ed altri soggetti.

Art. 11 (Avvisi)

1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, il responsabile del centro di spesa, al quale sono assegnati i fondi destinati alle finalità del presente regolamento, approva e pubblica all'albo pretorio un avviso indicante i criteri di distribuzione dei fondi e gli obiettivi da perseguire.
2. All'avviso è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet o a mezzo stampa.

Art. 12 (Richieste di contributo)

1. Le associazioni che intendono realizzare, nel corso dell'anno, progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa coerenti con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione e che sono interessati a ottenere, per tale finalità, i contributi o i sostegni economici di cui all'articolo 7, inoltrano apposita domanda all'amministrazione comunale, in carta libera, entro i termini stabiliti nell'avviso.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

programma o progetto dettagliato dell'intervento per il quale si chiede il contributo o comunque il sostegno dell'amministrazione, corredato da una particolareggiata relazione riguardante i costi e le spese;

Art. 13 (Concessione)

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, il responsabile del centro di spesa, nell'ambito delle proprie competenze, cura l'istruttoria delle stesse, valutando la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con gli indirizzi programmatici e la congruità delle richieste con i fondi attribuiti con il Peg.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile, con proprio provvedimento, concede, anche parzialmente, o nega i contributi o gli altri benefici economici richiesti, dando indicazione delle domande pervenute e delle motivazioni delle determinazioni adottate.

Art. 14
(Spese ammissibili)

L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:

- spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali sede dell'attività o dell'iniziativa;
- spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
- spese per acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;
- spese acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
- spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa o della manifestazione;
- spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);
- compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
- compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;
- spese di viaggio.

Art. 15
(Rendicontazione)

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire entro e non oltre 12 mesi dalla data di concessione del contributo, la dimostrazione delle somme impiegate secondo la destinazione e l'importo indicato nel provvedimento di concessione con la presentazione di fatture o altre note spese in originale.

I documenti di spesa presentati a rendiconto devono riferirsi all'anno per il quale è stato concesso il contributo richiesto.

Qualora l'emissione delle fatture o delle altre note spese avvenga nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda di contributo e comunque non oltre la data di presentazione del rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono avvenuti nell'anno di riferimento.

Al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo ed obbligatoriamente l'apposito modello redatto ai sensi dell'art. 28 del D.P.R n. 600, del 29 Settembre 1973.

Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e i fondi residui disponibili potranno essere riassegnati con le modalità riportate dall'articolo 10 del presente regolamento.

In caso di mancata rendicontazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di concessione del contributo, si provvederà alla revoca del contributo, dandone previa informazione ai beneficiari.

In apposita sezione del sito internet del Comune di Sorrento sarà pubblicato il rendiconto annuale dei benefici erogati.

Tale rendiconto è aggiornato annualmente entro il 30 Giugno, includendo i singoli benefici erogati nell'anno precedente.

Art. 16
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 17
(Norme transitorie)

Nelle more dell'approvazione del seguente regolamento, possono essere concessi contributi solo per attività o iniziative previste nei programmi approvati con il bilancio di previsione e/o dettagliati nel PEG.